

Ordinanza sullo stato civile (OSC)

Modifica del 9 dicembre 2005

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 aprile 2004¹ sullo stato civile è modificata come segue:

Art. 1, rubrica e cpv. 2

Circondari dello stato civile e tasso d'occupazione

² In casi particolarmente motivati, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) può autorizzare, su richiesta dell'autorità cantonale di vigilanza sullo stato civile (autorità di vigilanza), deroghe al tasso minimo d'occupazione. L'autorità di vigilanza decide sotto la propria responsabilità, se la deroga concerne soltanto il tasso d'occupazione di un ufficiale dello stato civile e non modifica la dimensione di un circondario dello stato civile. In ogni caso deve essere garantita l'esecuzione tecnicamente corretta dei compiti.

Art. 22 cpv. 2

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 49 cpv. 1

¹ L'ufficio dello stato civile cui compete la documentazione comunica tutte le modifiche dello stato civile e dei diritti di attinenza nonché la rettificazione di dati all'amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno della persona interessata.

Art. 49a All'ufficio dello stato civile del luogo di attinenza

Al fine di adempiere gli obblighi di comunicazione previsti dal diritto cantonale, l'ufficio dello stato civile cui compete la documentazione comunica tutte le modifiche dello stato civile e dei diritti di attinenza nonché la rettificazione di dati all'ufficio dello stato civile della persona titolare di un diritto di patriziato o di corporazione.

¹ RS 211.112.2

Art. 54 cpv. 3

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 56 cpv. 2 e 3

² Le persone titolari di un diritto di patriziato o di corporazione sono designate in quanto tali nel registro, sulla base delle indicazioni fornite dai competenti uffici cantonali.

³ I principi concernenti il segreto d'ufficio (art. 44) si applicano anche all'autorità che riceve le comunicazioni o le notificazioni.

Art. 65 cpv. 1 lett. c

¹ I fidanzati dichiarano davanti all'ufficiale dello stato civile che:

- c. non sono parenti in linea retta, per discendenza o per adozione, né fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini;

Art. 89 cpv. 3

³ I collaboratori degli uffici dello stato civile e i loro ausiliari, in particolare i mediatori linguistici che partecipano a operazioni delle autorità dello stato civile o traducono documenti da presentare (art. 3 cpv. 2-6), o i medici che rilasciano un certificato di morte o attestante il parto di un infante nato morto (art. 35 cpv. 5), devono ricusarsi se le operazioni:

- a. li concernono personalmente;
- b. concernono il loro coniuge o una persona con cui convivono di fatto;
- c. concernono parenti o affini in linea retta, o in linea collaterale fino al terzo grado;
- d. concernono una persona che hanno rappresentato o assistito nel quadro di un mandato legale o privato;
- e. se, per altri motivi, non possono fornire tutte le garanzie di indipendenza e imparzialità, segnatamente a causa di rapporti di stretta amicizia o di personale inimicizia.

Art. 93 cpv. 1 lett. b

Concerne soltanto il testo francese.

II

Concerne soltanto il testo francese.

III

Abrogazione e modifica del diritto previgente

¹ Gli atti legislativi seguenti sono abrogati:

1. Decreto del Consiglio federale del 28 aprile 1914² concernente l'esercizio, da parte della Legazione svizzera in Londra, delle funzioni di ufficiale dello stato civile;
2. Decreto del Consiglio federale del 28 settembre 1935³ che conferisce le incombenze di ufficiale dello stato civile alla Legazione di Svizzera in Egitto;
3. Decreto del Consiglio federale dell'8 marzo 1937⁴ che conferisce le attribuzioni di ufficiale dello stato civile al consolato svizzero a Beirut;
4. Decreto del Consiglio federale del 28 giugno 1957⁵ che conferisce le attribuzioni di ufficiale dello stato civile alle legazioni di Svizzera in Siria, in Giordania e nell'Iraq.

² L'allegato 1 dell'ordinanza del 27 ottobre 1999⁶ sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) è modificato come segue:

N. 1.2, 1.2.1 e 1.2.2

		Fr.
...		
1.2	Certificato relativo allo stato di famiglia registrato	30–100
1.2.1	– Emolumento di base	30
1.2.2	– Per ogni persona supplementare diversa dal titolare, suo padre e sua madre (emolumento massimo: 70 franchi)	10
...		

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2006.

9 dicembre 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2 CS 2 498
 3 RU 51 778
 4 RU 53 158
 5 RU 1957 633
 6 RS 172.042.110

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.